

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 7 novembre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 gennaio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INUVER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798079 (in base 10) 141J5Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,94

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 1 inalatore in ABS/PP da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037798105 (in base 10) 141J6T (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,24

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798081 (in base 10) 141J61 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni - A.I.C. n. 037798093 (in base 10) 141J6F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 2 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798117 (in base 10) 141J75 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

«200 microgrammi/6 microgrammi per inalazione polvere per inalazione» 3 inalatori in ABS/PP da 120 erogazioni ciascuno - A.I.C. n. 037798129 (in base 10) 141J7k (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Validità del contratto: 24 mesi.

Riduzione del prezzo delle confezioni 037798079 e 037798105 a partire dal 1° gennaio 2018 in caso di cessazione del payback concordato ai sensi del decreto-legge 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inuver» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03393

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

DELIBERA 22 marzo 2017.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 3584).

**LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE**

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;



Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2017, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2016, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2017 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2017, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2016.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2016 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2017.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2017».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2017, tutti soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.



Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 22 marzo 2017

Il presidente: PADULA

17A03582

**CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO**

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2017.

Accordo sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità. (Repertorio n. 37/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 30 marzo 2017;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, denominata «Legge quadro sulle aree protette» che, fra l'altro, contiene disposizioni atte a tutelare gli uccelli selvatici all'interno delle aree naturali protette;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», che, nel disciplinare le modalità attraverso cui l'esercizio venatorio può essere praticato, agli articoli 21, 30, 31 e 32, dettaglia una serie di attività vietate, e definisce sanzioni penali, amministrative e accessorie per chi infranga le disposizioni a tutela previste dalla stessa legge;

Vista la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», che introduce una serie di divieti atti a tutelare gli uccelli selvatici all'interno dei siti della Rete natura 2000, istituiti in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive n. 92/43/CEE e 2007/147/CE;

Visto lo *Strategic plan 2020* e gli *Aichi targets* adottati nel 2010 in Giappone alla X Conferenza delle parti della CBD;

Vista l'intesa espressa da questa Conferenza il 7 ottobre 2010 sulla Strategia nazionale per la biodiversità (SNB), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2010, n. 299, documento predisposto ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione sulla diversità biologica;

Vista la Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità fino al 2020 COM(2011) 244, approvata con le conclusioni del Consiglio UE (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato paritetico per la biodiversità, l'Osservatorio nazionale per la biodiversità ed il Tavolo di consultazione quali organi di *governance* della Strategia nazionale per la biodiversità;

Vista l'intesa rep. n. 91/CSR espressa da questa Conferenza il 26 maggio 2016 sulla revisione intermedia della Strategia nazionale per la biodiversità fino al 2020;

Preso atto che la Strategia nazionale per la biodiversità individua questa Conferenza Stato-Regioni quale sede di discussione e decisione politica in merito alla stessa Strategia, ed il Comitato paritetico quale organo a supporto della stessa Conferenza, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possano concludere, in sede di questa Conferenza, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento EU-Pilot 5283/13/ENVI relativo a uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli selvatici, con cui la Commissione europea richiede all'Italia un concreto impegno di contrasto del fenomeno e la definizione di un apposito piano d'azione;

Preso atto che in data 25 novembre 2016 il Comitato paritetico per la biodiversità ha discusso e ritenuto di trasmettere a questa Conferenza il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici»;

Visto il «Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici», trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 684/GAB dell'11 gennaio 2017, e diramato dalla segreteria di questa Conferenza con nota DAR n. 657 del 16 gennaio 2017;

Considerato che, nell'ambito di due riunioni tecniche tenutesi il 7 febbraio 2017 e il 2 marzo 2017, le regioni e le province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e richieste di modifiche, anche se non esplicitate in specifici emendamenti;

